

L'IMPOSTA SUGLI INTRATTENIMENTI

DAL 1 GENNAIO 2000 È SCOMPARSA L'IMPOSTA SUGLI SPETTACOLI ED È ARRIVATA L'IMPOSTA SUGLI INTRATTENIMENTI

La legge 398 è diventata più generosa, e ne abbiamo già anticipato i contenuti nelle pagine precedenti, tuttavia occorre fare attenzione alle modifiche profonde che prevedono formalità aggiuntive, al rischio di decadenza dei benefici concessi dalla stessa legge, alle novità riservate alle associazioni che promuovono attività sportiva, ai nuovi oneri per una platea allargata di soggetti.

SOLO UN CAMBIO DI NOME ?

L'Imposta sugli Intrattenimenti sostituisce l'Imposta sugli Spettacoli. Non è solo il cambio del nome. Cambiano completamente i presupposti di imposizione: ora si va ad incidere solo su una parte delle manifestazioni spettacolistiche, quelle in cui l'attività è di "mero intrattenimento ludico", e di divertimento che implica la partecipazione attiva all'evento e sono finalmente detassate le attività di spettacolo caratterizzate dalla partecipazione passiva dello spettatore all'evento rappresentato, che assume connotazione di manifestazioni di "contenuto culturale".

<p>NON SONO SOGGETTI all'Imposta sugli Intrattenimenti</p> <p>(ma rimane l'IVA) gli introiti derivanti dalle seguenti attività :</p>	³⁵ / ₁₇	Teatro, Cinema e Avanspettacolo (anche in circoli e sale private)
	³⁵ / ₁₇	Danza
	³⁵ / ₁₇	Concerti strumentali e vocali
	³⁵ / ₁₇	Musica dal vivo (quando l'esecuzione musicale dal vivo sia di durata pari o superiore al 50% dell'orario complessivo di apertura o della manifestazione)
	³⁵ / ₁₇	Circo, Burattini e Marionette
	³⁵ / ₁₇	Manifestazioni sportive di ogni genere
	³⁵ / ₁₇	Mostre e Fiere

<p>SONO ASSOGGETTATI all'Imposta sugli Intrattenimenti</p> <p>(e rimane anche l'IVA) gli introiti derivanti dalle seguenti attività:</p>	<p>1) Esecuzioni di musica non dal vivo ed esecuzioni musicali e trattenimenti danzanti con musica dal vivo di durata inferiore al 50% dell'orario d'apertura al pubblico dell'esercizio (Esempio tipico: Discoteche e sale da ballo)</p> <p>2) Utilizzo di Videogiochi e giochi uso di bigliardi, elettrogrammofoni,.. qualsiasi tipo di apparecchio da divertimento installati sia nei luoghi pubblici o aperti al pubblico, sia in circoli o associazioni.....</p>
---	--

PER INTRATTENIMENTO SI INTENDE L'ANIMAZIONE E IL COINVOLGIMENTO DEL PUBBLICO CON GIOCHI, MUSICHE, CANTI, BALLI, ECC.

<p>CHI RIGUARDA LA NUOVA IMPOSTA</p>	<p>Tutti i soggetti che organizzano le attività di intrattenimento viste (elencate nella tariffa allegata la DPR 26.10.72, N.640 come modificato dal Dlgs n.60/99)</p> <p>anche Circoli e associazioni, di ogni specie....</p>
---	---

<p>COME SI APPLICA ?</p>	<p>Con l'emissione di "Titoli di accesso":</p> <p>"scontrini" mediante un "Apparecchio Misuratore Fiscale"</p>
---------------------------------	--

Con effetto dal 26.11.2003 le associazioni sportive dilettantistiche, le pro-loco, le bande musicali, i cori e le compagnie teatrali amatoriali sono esonerate dall'obbligo di emissione di titoli di accesso mediante appositi misuratori fiscali o biglietterie automatizzate. Quindi tali associazioni possono rilasciare specifici titoli di ingresso costituiti da due o più sezioni, ciascuna recante la numerazione progressiva ed il contrassegno della SIAE oppure mediante ricevuta fiscale.

ALIQUOTE:	<p>Tariffa 1. Esecuzioni musicali di qualsiasi genere (ad esclusione dei concerti musicali vocali e strumentali), e trattenimenti danzanti anche in discoteche e sale da ballo quando l'esecuzione di musica dal vivo sia di durata inferiore al 50% dell'orario complessivo della manifestazione: 16%</p> <p>Tariffa 2. Bigliardi, elettrogrammofoni, bigliardini e qualsiasi tipo di apparecchio e congegno a gettone, a moneta o a scheda, da divertimento o intrattenimento, anche se automatico o semiautomatico, sia in luoghi pubblici o aperti al pubblico, sia in circoli e associazioni di qualunque specie, utilizzazione ludica di strumenti multimediali, gioco del bowling, noleggio go-kart: 8%</p>
OBBLIGO DI FATTURA	solo per prestazioni di pubblicità, sponsorizzazione, cessione di diritti di ripresa Radio TV.
OBBLIGO DEL REGISTR O DEGLI ACQUISTI	(sul quale si annotano le eventuali fatture emesse per pubblicità, sponsorizzazione e cessione dei diritti di ripresa radio e televisione)
ESONERO da	<ul style="list-style-type: none"> - Registrazione corrispettivi e liquidazione - Dichiarazione Periodica - Dichiarazione Annuale
COME SI PAGA	<ul style="list-style-type: none"> - Pagamento sulla base di Documento Riepilogativo Mensile emesso dall'Apparecchio Misuratore Fiscale. - tramite Mod.F24 - Codice tributo 6728 "imposta sugli intrattenimenti Dlgs 60/99"
QUANDO:	<p>a) <u>attività a carattere continuativo</u>: entro il giorno 16 del mese successivo</p> <p>b) <u>attività occasionali</u>: entro il 5° giorno successivo a fine manifestazione</p> <p>c) <u>quote e contribuzioni associative</u>: entro il 16 del mese successivo alla chiusura dell'anno sociale (la fattispecie è riferita ad associazioni particolari, con esclusiva o prevalente attività di intrattenimento o spettacolo)</p>
REGIME PARTICOLARE	<p>Attività occasionali di soggetti "non impresa"</p> <ul style="list-style-type: none"> - dichiarazione di inizio attività preventiva (è richiesto il versamento di una cauzione a garanzia) - dichiarazione di incassi (entro il 5° giorno successivo alla fine della manifestazione) <p>Attività di minima importanza</p> <ul style="list-style-type: none"> - tra gli altri aspetti, possibilità di pagare su imponibili medi previa preventiva comunicazione
AGEVOLAZIONE: Art. 23 Dlgs 460/97	- l'imposta sugli spettacoli (intrattenimenti) non si applica agli Enti Associativi di cui all'art.111 c.3 DPR 917/86 per le attività svolte in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze, o campagne di sensibilizzazione

- è indispensabile dare preventiva comunicazione all'ufficio accertatore (SIAE)

PASSIAMO ORA ALL'IVA

Sulle attività di Intrattenimento si versa l'Imposta sugli Intrattenimenti e l'IVA.

Sulle attività di Spettacolo si versa solo IVA.

IVA SU ATTIVITÀ DI INTRATTENIMENTO

LE ATTIVITÀ DI INTRATTENIMENTO SONO ASSOGGETTATE A IMPOSTA SUGLI INTRATTENIMENTI E ALL'IVA

L'IVA sugli introiti da attività di intrattenimento si applica sulla stessa base imponibile della Imposta sugli Intrattenimenti ed è riscossa con le stesse modalità previste per quest'ultima

Mediante versamento in banca con **Modello F24** e **codice tributo 6729**

con **detrazioni** previste dal DPR 633/1972, art. 74 comma 6:

50% nei casi normali, -----> (si versa 1/2)

1/10 per sponsorizzazione,-----> (si versa 9/10)

1/3 diritti Radio TV,-----> (si versa 2/3)

ESCLUSIONE

Per l'IVA, sono escluse dalla base imponibile le attività svolte nei confronti dei tesserati, anche verso pagamento di corrispettivi specifici, effettuate in conformità alle finalità istituzionali da associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali, sportive dilettantistiche, di promozione sociale e di formazione extra scolastica della persona. (Articolo 4, commi 4 e 5 del DPR 26 ottobre 1972, n. 633).

Il Circolo ANSPI (che è associazione assistenziale riconosciuta, associazione culturale riconosciuta, associazione di promozione sociale per statuto) che svolge attività di intrattenimento nei confronti dei tesserati ANSPI, effettua un'attività sicuramente conforme alle finalità istituzionali e pertanto esclusa da imposizione IVA)

Specifiche Regime 398

Il Circolo ANSPI che svolge attività di Intrattenimento nei confronti anche di terzi non tesserati, pone in essere un'attività oggettivamente commerciale i cui proventi comunque denominati (biglietto d'ingresso, contributo, offerta libera, eccetera) sono soggetti a IVA.

Il Circolo che ha esercitato l'opzione per l'applicazione del regime fiscale semplificato previsto dalla 398, si comporta di conseguenza.

È esonerato dalla certificazione dei corrispettivi (ma è confermato l'obbligo di emettere i titoli di accesso (biglietti SIAE o ricevuta fiscale), registra l'incasso (globalmente per tutte le attività commerciali eventualmente esercitate) sul Prospetto Riepilogativo entro il 15 del mese successivo, applica l'imposta del 10% sull'incasso e versa l'IVA con la detrazione d'imposta del 50%, entro il 16° giorno del 2° mese successivo al trimestre, in banca, utilizzando il modello F 24.

L'esonero dal rilascio dei titoli di accesso mediante misuratore fiscale è previsto per:

- ☞ **attività di intrattenimento occasionali** (dichiarazione preventiva alla SIAE e presentazione entro il 5° giorno successivo al termine della manifestazione, di un'apposita dichiarazione recante gli elementi identificativi dell'evento e i corrispettivi percepiti)
- ☞ soggetti che svolgono attività di minima importanza e con ricavi nell'anno precedente non superiori a € 25.822,84 (tali soggetti possono certificare i corrispettivi anche mediante ricevuta o scontrino fiscale manuale o prestampato a tagli fissi)
- ☞ le associazioni, che presentano alla SIAE, entro il 10 gennaio dell'anno successivo, una dichiarazione contenente l'ammontare delle quote e dei contributi versati dai soci, nonché la specifica indicazione delle attività esercitate rientranti o meno nel campo di applicazione dell'imposta sugli intrattenimenti. (Si tratta del caso abbastanza raro di associazioni che svolgono attività esclusivamente di intrattenimento e di spettacolo. Non è il caso dei Circoli ricreativi sportivi, culturali, ecc.).

IVA SULLE ATTIVITÀ DI SPETTACOLO

COME SI APPLICA (Regime ordinario)

Soppressa l'Imposta sugli Spettacoli, sulle attività di spettacolo è rimasta l'Imposta sul Valore Aggiunto (IVA) e si applica con la emissione di "Titoli di accesso" (scontrini di cassa) mediante un "Apparecchio Misuratore Fiscale" (registratore di cassa) e con l'obbligo di emettere fattura solo per le prestazioni di: pubblicità, sponsorizzazione, cessione dei diritti di ripresa Radio e televisione.

Momento impositivo è l'inizio dell'attività di spettacolo.

OBBLIGHI

- Adozione dei registri IVA (Corrispettivi e Acquisti)
- Presentazione di Dichiarazioni Periodiche Iva
- Presentazione della Dichiarazione Annuale
- Versamenti dell'IVA tramite Mod. F 24
- Rispetto di tutte le norme IVA
- Regime per i contribuenti minori
- (con volume d'affari inferiore ai € 25.822.84)
- (non applicabile per coloro che hanno optato per la 398)
- Documentazione dei corrispettivi mediante Ricevuta Fiscale o Scontrini Manuali

NO: Annotazione corrispettivi - NO: Dichiarazione Periodica IVA

SI: Numerazione fatture di acquisto - SI: Dichiarazione Annuale IVA - SI: Pagamento Annuale F24

ALIQUOTE IVA

Allegato B - Tabella C : aliquota IVA 10%

- 1) Spettacoli (comunque e dovunque dati al pubblico, anche in circoli e in sale private) cinematografici e misti di cinema e avanspettacolo.
- 2) Spettacoli sportivi in genere, ovunque svolti, con biglietto inferiore a € 12,91.

- 3) Spettacoli teatrali di qualsiasi tipo, balletto, lirica, prosa, operetta, commedia musicale, rivista, concerti vocali e strumentali, attività circensi, burattini e marionette.
- 4) Mostre, esposizioni, fiere e manifestazioni similari.
- 5) Servizi radio televisivi.

Altri casi : aliquota IVA 21%

Attività di spettacolo

- **Spettacoli sportivi** con biglietto d'ingresso superiore a € 12,91
- **Esecuzioni musicali** di musica dal vivo con durata pari o superiore al 50% dell'orario complessivo di apertura al pubblico, anche in discoteche e sale da ballo, lezioni collettive di ballo, corsi mascherati e in costume, rievocazioni storiche, giostre e manifestazioni similari.

SPETTACOLO È UN EVENTO, CON CONNOTAZIONI CULTURALI, IN CUI LO SPETTATORE PARTECIPA PASSIVAMENTE, ASSISTE O GUARDA. SI HA MUSICA DAL VIVO QUANDO SONO UTILIZZATI STRUMENTI POLIFONICI (chitarra, pianoforte, tastiere, ecc) o BASI MUSICALI PRE-REGISTRATE.

ESCLUSIONE

Per l'IVA, sono escluse dalla base imponibile le attività svolte nei confronti dei tesserati, anche verso pagamento di corrispettivi specifici, effettuate in conformità alle finalità istituzionali da associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali, sportive dilettantistiche, di promozione sociale e di formazione extra scolastica della persona. (Articolo 4, c.4 e 5 del DPR 26 ott.1972, n. 633).

Il Circolo ANSPI (che è associazione assistenziale e culturale riconosciuta, associazione di promozione sociale per statuto) che svolge attività di spettacolo nei confronti dei tesserati ANSPI, effettua un'attività sicuramente conforme alle finalità istituzionali e pertanto esclusa da imposizione IVA.

Regime 398

Il Circolo ANSPI che svolge attività di Spettacolo nei confronti anche di terzi non tesserati, pone in essere un'attività oggettivamente commerciale i cui proventi comunque denominati (biglietto d'ingresso, contributo, offerta libera, eccetera) sono soggetti a IVA.

Il Circolo che ha esercitato l'opzione per l'applicazione del regime fiscale semplificato previsto dalla 398, si comporta di conseguenza.

È esonerato dalla certificazione dei corrispettivi, effettua la registrazione mensile dell'incasso (globalmente per tutte le attività commerciali eventualmente esercitate) sul Prospetto Riepilogativo entro il 15 del mese successivo, scorpora l'imposta del 10% o 21% sull'incasso e versa l'IVA con la detrazione d'imposta del 50%, entro il 16° giorno del 2° mese successivo al trimestre, in banca, utilizzando il modello F 24.